



-9828/21

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 21938/2019

SEZIONE LAVORO

Cron. 9828

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Ud. 10/12/2020

Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - PU

Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

Dott. VALERIA PICCONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 21938-2019 proposto da:

DR  
 , elettivamente domiciliata in ROMA,  
 VIA TARO, 25, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO  
 IANNUCCI, che la rappresenta e difende unitamente  
 all'avvocato LEILI MAZI;

- **ricorrente** -**contro**

AO S.P.A., in persona del legale  
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
 in ROMA, VIA EZIO N. 12, presso lo studio  
 dell'avvocato CARLO PISANI, che la rappresenta e

difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2151/2019 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/05/2019 R.G.N.  
1277/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA  
PICCONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato PAOLO SALVATORI per delega Avvocato  
ERNESTO IANNUCCI ERNESTO;

udito l'Avvocato CARLO PISANI.

61

RG. 21938/2019

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 20 maggio 2019, la Corte d'appello di Roma ha respinto il reclamo avverso la decisione del Tribunale che, in accoglimento dell'opposizione avanzata dalla AO S.p.A., ha rigettato l'impugnativa del licenziamento intimato alla lavoratrice RD, previa revoca dell'ordinanza n. 31691 del 2016 precedentemente emessa.

1.1. Il giudice di secondo grado, condividendo l'iter argomentativo del primo giudice in tema di licenziamento collettivo e muovendo dalla considerazione che il sindacato giudiziale non può spingersi sino al merito della decisione datoriale di attribuire il punteggio per le esigenze aziendali a taluni uffici in luogo di altri, ha valorizzato la progettata esternalizzazione del servizio CUP da parte della società datrice, ritenendo, quindi, corretto il riconoscimento di un determinato punteggio (pari a 30) soltanto ai lavoratori non impegnati nello specifico servizio in via di soppressione.

La Corte ha ritenuto, quindi, congrua l'applicazione dei criteri di scelta concordati in sede di accordo sindacale, ove si era convenuto di attribuire un punteggio pari al 34% all'anzianità aziendale, al 36% in ordine ai carichi di famiglia, e al 30% in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso RD affidandolo a due motivi.

2.1. Resiste, con controricorso, la AO S.p.A..

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 1, e 4 comma 9 L. n. 223 del 1991 rispettivamente, per aver la Corte d'appello ritenuto legittimo il criterio di scelta delle esigenze tecniche ed organizzative collegato alla mera appartenenza ad un ufficio soppresso nonché per omessa e, comunque, incompleta puntuale indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta.

1.1. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, sono inammissibili.

Deve, al riguardo, evidenziarsi che costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui va reputato inammissibile per difetto d'interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all'emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico (cfr., in questi termini, Cass. n. 12678 del 25/06/2020; Cass. n. 20689 del 13/10/2016).

Con specifico riguardo, poi, alla questione che qui più direttamente interessa, va rilevato che, secondo questa Corte, in tema di licenziamento collettivo, il relativo annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell'art. 5 della l. n. 223 del 1991 non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi (Cass. 13871 del 22/05/2019; Cass. n. 24558 dell'1.12.2016).

Tale giurisprudenza, muove dalla premessa secondo cui l'invalidità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta rientra nel novero dell'annullabilità ex art. 1441 comma 1 cod. civ. e non in quello della nullità, talché l'azione per l'annullamento può essere proposta non da chiunque vi abbia

interesse (inteso in termini di interesse ad agire) ma soltanto da parte dei titolari dell'interesse di diritto sostanziale.

1.2. In base a tale insegnamento, nell'ipotesi di annullabilità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta, l'annullamento non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da quelli in ordine ai quali la violazione abbia influito sulla collocazione in mobilità del lavoratore.

2. Orbene, dalla fattispecie in esame si evince che parte ricorrente non fa valere una violazione *stricto sensu* dei criteri di scelta, bensì, piuttosto, il rilievo attribuito alle esigenze tecnico produttive (unitamente a carichi di famiglia e anzianità) quali criteri di scelta: tale opzione, a sua detta, sarebbe ridondata in danno per la ricorrente non essendole stato attribuito il punteggio aggiuntivo di 30, riconosciuto agli altri settori- per le esigenze aziendali appunto - in quanto addetta al settore CUP in via di dismissione.

Nondimeno, va ricordato come, ai sensi dell'art. 5, comma III, legge n. 223 del 1991, il recesso di cui all'art. 4 comma 9 è inefficace soltanto qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate dall'art. 4 comma 12 ed è annullabile per violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 della medesima disposizione.

Il comma 12 statuisce che le comunicazioni di cui al comma 9 siano prive di efficacia ove effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dalla norma e che gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo.

2.1. Orbene, appare evidente già dalla piana lettura dell'assetto normativo richiamato che, al di là delle ipotesi di licenziamento privo della forma scritta - inefficace *de jure* già in base ai principi generali - possa ipotizzarsi il difetto di efficacia della comunicazione inerente il recesso soltanto qualora non risultino rispettate le procedure previste dalla legge e posto che eventuali vizi relativi alla comunicazione alle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 dell'art. 4

medesimo possono in ogni caso essere sanate nell'ambito dell'accordo sindacale che venga concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo.

D'altro canto, l'art. 5 comma III della legge n. 223 del 1991, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 46, L. 28 giugno 2012, n. 92, stabilisce che qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18.

2.2. Nel caso di specie, la ridotta anzianità della ricorrente e l'assenza di carichi di famiglia inducono ad affermare che, anche qualora fosse stato alla stessa attribuito il punteggio di 30, eccettuato per tutti i dipendenti addetti al CUP, la lavoratrice non avrebbe avuto una collocazione utile nella graduatoria atta ad escluderne la licenziabilità, né è stato addotto qualsivoglia elemento che, a fronte dell'accordo sindacale stipulato in data 04/01/2016, possa minimamente indurre a configurare la decisione di porre le esigenze tecnico - produttive fra i motivi di scelta, in termini di motivo illecito determinante che, solo, avrebbe potuto cagionare l'applicazione del primo comma dell'art. 18 L. n. 300 del 1970 nella nuova formulazione.

La circostanza che parte ricorrente abbia del tutto omesso di addurre qualsivoglia elemento a sostegno del proprio personale interesse alla diversa determinazione dei criteri di scelta e, cioè, in ordine alla sussistenza di una diretta ripercussione sulla propria sfera giuridica della decisione di attribuire rilievo alle esigenze tecnico - produttive nell'accordo sindacale intercorso fra le parti sociali in data 04/01/2016 induce a confermare la carenza di interesse della stessa che risulta, poi, avvalorata dalle conclusioni già raggiunte in secondo grado dalla Corte territoriale.

Hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia

compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità;

D'altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (*ex plurimis*, Cass. n. 29093 del 13/11/2018).

4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

4.1.1. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dell' articolo 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

## PQM


La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 5.250,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese

generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Il Consigliere estensore

Valeria Picconer



Il Presidente

Guido Raimondi

